

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE FORENSE MACERATESE

ART. 1
COSTITUZIONE

Con il presente atto, viene costituita, con sede in Macerata presso il Palazzo di Giustizia la libera associazione privata degli Avvocati, denominata Associazione Forense Maceratese.

ART. 2
SCOPI

Gli scopi dell'Associazione, che è apartitica e aconfessionale, e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico o altra organizzazione sociale, e senza scopo di lucro, sono i seguenti:

- a) Rappresentare, promuovere e rafforzare la tutela dei propri iscritti e dei loro interessi, in particolare per la realizzazione di una rappresentanza unitaria dell'Avvocatura italiana. Rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa della categoria al fine di rendere gli associati partecipi collettivamente della difesa dei propri diritti, anche quali lavoratori intellettuali autonomi.
- b) Operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale del sistema democratico, nel rispetto dei valori e dei principi posti dalla Carta Costituzionale ed in armonia con le norme della Comunità Europea, in rapporto collaborativo con le altre associazioni forensi e partecipando ad organismi nazionali e internazionali.
- c) Operare affinché in esplicazione dei principi fondamentali detti, si realizzi un modello giurisdizionale unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocato e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità.
- d) Operare affinché si attui concretamente il riconoscimento del rango costituzionale dell'esercizio della difesa e si giunga alla costituzione dell'Avvocatura come ordine autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo sia allo studio ed alla formazione delle norme che interessano la Giustizia, sia alla gestione dell'Amministrazione Giudiziaria a livello nazionale e territoriale.
- e) Operare affinché siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli iscritti, attraverso una rigorosa formazione professionale anche dei giovani

che si avviano alla professione forense, un costante aggiornamento, il perfezionamento di un adeguato sistema di remunerazione e di sicurezza sociale per i professionisti forensi, ed un rigoroso controllo dell'esercizio professionale sulla base di codificata deontologia.

- f) Promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli.

ART. 3

ATTIVITA'

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali l'Associazione Forense Maceratese potrà:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative culturali, manifestazioni di qualsiasi tipo e iniziative politiche, ove occorra anche elevando proteste o promuovendo stati di agitazione nelle forme più opportune, sia in ambito locale che nazionale.
- b) Curare ed editare pubblicazioni periodiche od occasionali, redigere notiziari, bollettini, comunicati, disporre sia in proprietà che in concessione di mezzi multimediali quali radio, televisione, collegamenti e siti internet od altre reti informatiche, ed in genere utilizzare ogni altra forma di comunicazione, in particolare verso la stampa locale.
- c) Partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni su scala territoriale, regionale, nazionale od internazionale che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promuovendone anche la costituzione.

L'Associazione potrà comunque svolgere qualsiasi altra attività aderente agli scopi sociali: le iniziative sono di regola rivolte agli associati ed agli altri soggetti che hanno titolo per divenirne soci, ed in singoli casi potrà essere autorizzata la partecipazione di non associati ed autorità.

ART. 4

ASSOCIATI

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Avvocati, i Patrocinatori ed i Praticanti Avvocati iscritti agli Albi degli Ordini degli Avvocati dei Circondari di Macerata e Camerino.

Il Consiglio Direttivo valuterà all'atto dell'ammissione che sussistano i requisiti ed in particolare il concreto ed effettivo esercizio della professione o che tali requisiti siano sussistiti in caso di quiescenza.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, espulsione ovvero per il

mancato versamento della quota annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui tale quota si riferisce senza necessità di messa in mora.

ART. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'associazione hanno tutti pari diritti a tempo indeterminato essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; solo gli Avvocati e i Patrocinatori godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche ed hanno, alle condizioni di cui alle norme statutarie, diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli associati sono tenuti: all'osservanza delle norme dello Statuto dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi rappresentativi, all'osservanza dei principi dell'etica professionale, alla collaborazione personale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ed al versamento delle quote associative.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci, e da ogni altro contributo da chiunque versato per l'attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all'attuazione degli scopi sociali.

Gli esercizi finanziari dell'associazione coincidono con l'anno solare: è obbligatorio per il Consiglio direttivo redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare le risorse economiche disponibili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è vietato distribuire dette risorse disponibili o avanzi di gestione agli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

ART. 7
ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) Il Segretario
- D) Il Collegio dei Probiviri

ART. 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed è presieduta dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può convocarla, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga opportuno e deve convocarla ogni qualvolta almeno 1/5 (un quinto) degli associati ne faccia richiesta scritta formulando gli argomenti per l'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata su ordine del giorno mediante comunicazione diretta agli iscritti o per affissione di avviso nella sede del Tribunale almeno sette giorni prima; delibera a maggioranza dei votanti; solo gli Avvocati ed i Patrocinatori, in regola con il pagamento delle quote annuali, sono ammessi a partecipare al voto in assemblea o personalmente o a mezzo di delega scritta rilasciata esclusivamente ad altro associato; ciascun associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

Per la modifica del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali rappresentanti dell'Associazione, in altre associazioni regionali o nazionali od internazionali cui l'Associazione stessa partecipa, mediante espressione personale, a scrutinio segreto, liberamente esprimendo preferenze da 1 (una) al numero massimo dei membri per cui è voto; l'assemblea determina le quote di iscrizione e contributo necessarie per l'attività dell'Associazione dovute annualmente dagli iscritti, approva bilanci preventivi e consuntivi, e delibera su qualunque altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà dichiarare la decadenza del Segretario e/o del Consiglio Direttivo, su mozione motivata presentata da almeno un quinto degli iscritti.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri e dura in carica 2 (due) anni, ogni membro è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi; il primo mandato scadrà il 31.12.2005.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito:

- A. Il Segretario, che ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio e ne promuove l'attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
- B. Il Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.
- C. Il Tesoriere che ha la consegna della cassa, provvede alle entrate ed alle uscite e presenta lo schema del bilancio al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondenti ai fini dell'Associazione e presenta all'Assemblea il bilancio annuale per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo controlla le qualifiche formali dei richiedenti l'adesione all'Associazione, potendo delegare questo compito ad uno dei Consiglieri. Al Consiglio Direttivo è attribuito il potere disciplinare nei confronti degli iscritti per la violazione dei doveri associativi. I provvedimenti disciplinari sono formulati sotto le forme della censura e della esclusione, e debbono essere adottati, previa audizione dell'interessato, entro trenta giorni da quando il Consiglio Direttivo ha avuto notizia dei fatti per cui il provvedimento è richiesto; il Consiglio Direttivo può inoltre dichiarare la decadenza dei propri membri che per tre riunioni consecutive abbiano disertato le riunioni, senza valido motivo. Avverso ognuno dei provvedimenti di questo comma è ammesso reclamo al Collegio dei probiviri, con atto scritto, da depositarsi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo si impegnano, nel corso del mandato e per un periodo di due anni successivi, a non candidarsi per le elezioni presso il locale Consiglio dell'Ordine e a dimettersi immediatamente se eletti.

ART. 10

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni, ogni membro è eleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi; il primo mandato scadrà il 31.12.2005.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide sui reclami contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, in caso di reiezione di una domanda di iscrizione e nel caso di dichiarazione di decadenza di uno dei suoi membri, previa audizione degli interessati, deliberando a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri controlla la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e, in caso di inerzia dello stesso, può indire l'Assemblea.

Al Collegio dei Probiviri è affidata l'interpretazione del presente statuto e la sorveglianza sulla sua esatta applicazione.

ART. 11

SOSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

I componenti di tutti gli Organi Collegiali, in caso di dimissioni, decadenza od incapacità, saranno sostituiti dagli associati che seguono nella graduatoria delle relative elezioni e in mancanza come risulteranno dalle elezioni suppletive che dovranno essere indette dal Consiglio Direttivo immediatamente al verificarsi delle suddette condizioni.

ART. 12

SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori ove necessari, con tutti i poteri di gestione e di disposizione; sono applicabili, per quanto di ragione, gli articoli da 11 a 15 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ART. 13

MODIFICHE STATUTARIE

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Segretario o da tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli iscritti.

La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo che deve indire l'Assemblea.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea come già previsto all'art.8 del presente atto.

ART.14
NORMA FINALE

L'Associazione Forense Maceratese è l'ideale continuazione del locale movimento sindacale degli Avvocati, costituito nel 1970.

Soci fondatori dell'Associazione Forense Maceratese, che sottoscrivono il presente atto per adesione e ratifica oggi, 30.4.2004, sono:

Avv. Stefano Benedetti	Avv. Maria Stefania Cecchetti
Avv. Carlo Maria Binni	Avv. Roberta Pizzarulli
Avv. Tommaso Martello	Avv. Michela Lattanzi
Avv. Pierluigi Medei	Avv. Giuseppe Ferrini
Avv. Carla Paciaroni	Avv. Giancarlo Fazi
Avv. Giancarlo Savi	Avv. Roberto Piancatelli
Avv. Pierluigi Scrivani	Avv. Ulderico Iacopini
Avv. Paolo Valchi	Avv. Paola Torresi
Avv. Laura Petrocchi	Avv. Maria Cristina Pucci
Avv. Gabriele Buonfante	Avv. Mirta Lattanzi
Avv. Gianfranco Borgani	Avv. Antonio Erme D'Agostino
Avv. Mariella Buccolini	Avv. Piero Paciaroni
Avv. Giorgio Ballesi	Avv. Giacomo Maria Perri
Avv. Cristina Marangoni	Avv. Giuseppe Pigliapoco
Avv. Angelo Gattafoni	Avv. Daniele Baldoni
Avv. Guido Bianchini	Avv. Maurizio Forconi
Avv. Giovanni Lauriola	Avv. Francesca Massarini
Avv. Carlo Cingolani	Avv. Patrizia Baldini
Avv. Sandro Evangelisti	Avv. Sergio Ariozzi

I soci fondatori contestualmente costituiscono la prima Assemblea e nominano quali membri del Consiglio Direttivo:

1. Avv. Stefano Benedetti
2. Avv. Pierluigi Medei
3. Avv. Carla Paciaroni
4. Avv. Pierluigi Scrivani
5. Avv. Carlo Cingolani

e quali membri effettivi del Collegio dei Probiviri:

1. Avv. Giancarlo Savi
2. Avv. Giorgio Ballesi
3. Avv. Giacomo Perri

e quali membri supplenti del Collegio dei Probiviri:

1. Avv. Angelo Gattafoni
2. Avv. Carlo Maria Binni

Il Consiglio Direttivo stesso, contestualmente qui deliberante, nomina quale Segretario l'avv. Carla Paciaroni, quale Vice Segretario l'avv. Carlo Cingolani, quale Tesoriere l'avv. Pierluigi Scrivani.

Il Collegio dei Probiviri stesso, contestualmente qui deliberante nomina quale Presidente l'avv. Giancarlo Savi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le norme di legge.